



Ministero dell'Istruzione del Merito

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "TASSO"

Scuola Secondaria di I Grado "T. Tasso" - Percorsi Musicali

Scuola dell'Infanzia e Primaria "G. Rodari" (Via Laspro)

Via M. Iannicelli 4126 Salerno CF 95182790659 CMC AIC 8B400X

Sito web www.ictassosalerno.edu.it Tel. 089/405294 Codice Univoco PA 01256

PEO aic8b400x@istruzione.it PEC aic8b400x@pec.istruzione.it

- Al Personale Docente Infanzia – Primaria – Sec. I grado
 - Ai Collaboratori di Dirigenza
- Al Resp. plesso Infanzia e Primaria
 - Al Coordinatore dell'Infanzia
 - AI DSGA
- Al Personale con funzioni di Collaboratore Scolastico e di Ass. Amm.

Sito Web: hp/Circolari/bacheca Argo permanente

ALBO
ATTI

OGGETTO: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA

Premessa

In occasione dell'avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico si portano all'attenzione delle SS.LL. precise indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che gravano sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti, sui collaboratori scolastici e sui responsabili di plesso.

NORME GENERALI

Considerato che:

- in base all'**art. 2047 del codice civile** "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere (e in questa definizione rientrano i minori di 14 anni), il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto";
- in base all'**art. 2048 del codice civile** "il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato (su se stesso e sugli altri) dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte (i docenti) sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto";
- l'art. 2048, comma 3 del codice civile prevede una responsabilità "aggravata" a carico della scuola in quanto essa si basa su di una *colpa presunta*, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di "non aver potuto impedire il fatto" che l'alunno ha compiuto su se stesso o su terzi;
- in base a giurisprudenza consolidata, il personale insegnante delle scuole sia *private* che *pubbliche* rientra nell'nozione dei cosiddetti "precettori" di cui all'art. 2048, comma 2 del codice civile; Ove si tratti di docenti di una scuola pubblica, la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione in virtù del principio organico ai sensi dell'**art. 28 della Costituzione** "i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici";
- sulla scuola incombe un generale **dovere di vigilanza sugli alunni** che ha inizio dal momento iniziale dell'affidamento e termina solo quando alla suddetta vigilanza si sostituisca quella dei genitori o di altri soggetti delegati (dai genitori) all'accompagnamento al termine delle attività scolastiche nei modi previsti dalla normativa vigente;
- in base al **D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, il Dirigente Scolastico ha precisi obblighi organizzativi relativi all'amministrazione e al controllo dell'attività svolta degli operatori scolastici, da cui deriva una sua precisa responsabilità per l'eventuale sinistro riportato dal minore a causa di carenze e pericoli che non abbia provveduto ad eliminare o a gestire in modo adeguato;
- in base all'art. 29, comma 5 del CCNL 2006-2009, i docenti sono tenuti all'accoglienza e alla vigilanza dei propri alunni: a tale

- scopo devono “trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni ed assistere all’uscita degli alunni medesimi”;
- il personale scolastico è tenuto, tra gli altri obblighi, ad accogliere e sorvegliare gli alunni nei periodi **immediatamente** antecedenti e successivi all’orario delle lezioni e durante la ricreazione e il pasto nelle mense scolastiche;
 - la Corte di Cassazione Cass., sent. n.12424/98; n. 13125/97; Cass. n. 1623/94; n. 6937/93; n. 5424/86 ha chiarito quali debbano essere le modalità con le quali l’istituto scolastico debba esercitare la vigilanza sugli allievi ossia:
 - l’uso della opportuna diligenza e attenzione richiesta non solo dall’età, ma anche dallo sviluppo psicofisico del minore: in altre parole la **sorveglianza sugli allievi deve essere inversamente proporzionale all’età ed al normale grado di maturazione**, cosicché più si avvicini l’età del pieno discernimento, meno occorrerà la continua presenza degli insegnanti;
 - la necessità che la vigilanza parta dal primo momento in cui l’allievo viene affidato alla scuola sino a quando ad essa si sostituisca quella dei genitori;

Considerata:

la Responsabilità dei docenti (a questo proposito si vedano gli **artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile**)

secondo cui:

- l’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia (o autorizzazione genitore uscita da solo) o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus). La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l’età dell’alunno;
- la responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l’effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:
 - ✓ risulta essere presente al momento dell’evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo);
 - ✓ dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Sull’insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.
- l’obbligo di vigilanza si estende all’attività scolastica in genere (compresi l’intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all’attività didattica in senso stretto, ma riguarda l’intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo fino all’accompagnamento al cancello esterno di uscita.

SI DISPONE QUANTO SEGUE:

1. VIGILANZA IN CASO DI ASSENZA DI UN DOCENTE

I collaboratori scolastici in servizio sul piano o gli addetti alla vigilanza si accerteranno dell’arrivo dei docenti. In caso di assenza o ritardo, avviseranno immediatamente l’Ufficio di Segreteria e l’Ufficio di Presidenza (DS o collaboratori di Dirigenza) al fine di disporre la vigilanza degli alunni da parte del personale docente. Offrire la massima collaborazione per la vigilanza di classi momentaneamente prive del docente, in attesa dell’arrivo

del docente o dell’arrivo del supplente. L’obbligo di vigilanza sugli alunni prevale su tutte le esigenze per tutto il personale in servizio.

2. VIGILANZA IN CASO DI ALLONTANAMENTO

L’insegnante non può lasciare la classe, nemmeno temporaneamente, se non per motivi gravi e dopo aver affidato al collaboratore la vigilanza sugli alunni. L’affidamento momentaneo della classe al collaboratore deve essere annotato sul registro elettronico.

3. VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO

Considerando la fascia di età degli alunni dell’Istituto, durante l’intervallo è senz’altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una maggiore attenzione nella sorveglianza. Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- ✓ la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l’area interessata, prestando la massima attenzione;
- ✓ devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in presenza dell’intera classe, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi;
- ✓ evitare che gli alunni corrano scompostamente negli spazi comuni della scuola e permettere la pausa ed il

- consumo della merenda in classe vigilati dall'insegnante in servizio;
- ✓ **gli alunni dovranno comunque recarsi ai servizi uno alla volta, due alla volta se si tratta di utilizzi di servizi diversi (maschi/femmine);**
- ✓ Per nessuna ragione, durante tutto l'orario di apertura della scuola, permettere l'ingresso di cibi e bevande dall'esterno per l'intervallo o per la pausa mensa e quindi l'ingresso di estranei nell'edificio e nelle pertinenze. Ogni alunno avrà già con quanto necessario (evitare bevande gasate o che contengano teina e caffeina). I Docenti avranno cura di avvisare i genitori. Tanto vale anche per gli alunni del tempopieno. Il personale distratto dalla presenza di estranei sottrae l'attenzione alla vigilanza, se ne assume tutta la responsabilità e ne risponderà per inadempienza.

4. VIGILANZA DURANTE LA REFEZIONE (INFANZIA E PRIMARIA)

Non è consentito esonerare né far uscire dalle attività di mensa e post-mensa gli alunni iscritti al Tempo Pieno, se non per comprovati e certificati motivi di urgenza. Questi momenti per la Primaria sono tempo scuola per questo tipo di orario-scuola.

Per tutti gli alunni anche SECONDARIA, i permessi di uscita non si concedono nei 15 minuti precedenti suono di uscita; questo al fine di non distogliere l'attenzione dei collaboratori dalla vigilanza e di non intralciare le operazioni di uscita.

- **Compiti dei collaboratori scolastici:** I collaboratori disponibili presenziano al momento della refezione e collaborano con i docenti nella vigilanza degli allievi.
- **Compiti dei Docenti:** La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e al termine della mensa è affidata ai docenti in servizio in quella frazione temporale. Gli insegnanti dovranno accompagnare ordinatamente nei locali appositi gli alunni che usufruiscono di tale servizio, e vigilare affinché gli alunni si comportino correttamente.

Si ricorda che la refezione spetta solo agli iscritti a tempo pieno primaria e tempo normale (pomeridiano) infanzia.

Il momento della refezione è considerato tempo scuola; pertanto i docenti, nell'ambito delle attività di Ed.Civica/Cittadinanza illustreranno agli allievi le buone regole del galateo a tavola (progetto specifico del PTOF).

5. VIGILANZA DURANTE USCITE DIDATTICHE/ VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Si rimanda per questo punto, al Regolamento "Uscite didattiche/Visite guidate e viaggi di istruzione" o in caso di assenza di tale regolamento a circolari specifiche.

6. VIGILANZA A SEGUITO DI USCITA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE PER RECARSÌ AI SERVIZI

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe in caso necessità **sempre e soltanto uno alla volta**, due alla volta se si tratta di utilizzo di servizi diversi (maschi/femmine), avvisando il collaboratore di piano, controllandone il rientro, il tempo in cui sono stati fuori e il numero complessivo di uscite nella giornata. **Trascorsi 5 minuti**, avvisare il collaboratore scolastico del mancato rientro.

Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo, mentre un collaboratore dovrà vigilare la porta dei bagni.

In caso di presenza di finestre apribili nei servizi igienici, i collaboratori scolastici vigileranno rigorosamente che queste durante l'uso dei servizi non vengano aperte dagli alunni sia ai piani alti per pericolo sporgenza e caduta dell'alunno che ai piani bassi per pericolo di fuga dell'alunno. Vigilare altresì sull'utilizzo improprio delle uscite di sicurezza, dell'uscita principale e di tutte le uscite da parte degli alunni e del personale.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, **deve essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.**

Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale, comunicazioni). Per queste necessità i docenti rivolgeranno ai collaboratori scolastici.

Non portare gli alunni fuori delle pertinenze dell'edificio scolastico, se non per attività programmate e deliberate dagli OO.CC. come la merenda di metà mattina prevista dal protocollo di sicurezza aggiornamento 2021/22.

Per eventuali lezioni sul campo effettuare solo se previste dal Regolamento "Uscite didattiche/Visite guidate e

viaggi di istruzione” con autorizzazione scritta del genitore. Diversamente chiedere autorizzazione al Dirigente ma sempre con autorizzazione del genitore.

La sorveglianza dei Docenti si deve estendere anche agli ambienti e ai materiali in dotazione, perché il loro impiego sia non solo sicuro e corretto ma, prima ancora, educativo. E' importante comunicare tempestivamente al Dirigente o ai suoi collaboratori, al DSGA anomalie, pericoli e manomissioni notati negli ambienti e nei materiali scolastici per gli interventi correttivi del caso.

7. VIGILANZA A SEGUITO DEL CAMBIO DELL'ORA

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. E' evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente, solo se impegnato in altra classe, si rivolgerà al collaboratore scolastico. Inoltre, **l'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva. I docenti, liberi, nell'ora successiva alla lezione, non abbandoneranno l'aula, ma aspetteranno il cambio. Dove non possibile per la necessità di recarsi in altra aula affideranno la classe al collaboratore di piano.**

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora (o successive o turno pomeridiano) in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, già davanti all'aula interessata da servizio per consentire un rapido cambio 5 minuti prima dell'inizio della lezione.

8. VIGILANZA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni con disabilità. In nessun caso gli alunni con disabilità vanno lasciati soli e senza vigilanza di una o più delle seguenti figure: docente curricolare/potenziamento/compresenza, docente di sostegno, collaboratore scolastico di turno. Il docente di classe, il docente di sostegno accolgono l'alunno disabile all'inizio delle lezioni e lo accompagnano all'uscita alla fine delle lezioni, lo consegnano solo nelle mani del genitore o di un adulto delegato secondo le modalità previste dalla norma vigente e riconosciuto dai docenti. Lo vigileranno costantemente durante qualsiasi spostamento all'interno dell'edificio scolastico e nelle pertinenze compreso l'ingresso/uscita a/dai servizi igienici, palestra, laboratori e durante le emergenze (evacuazione, allarme antincendio e qualsiasi situazione di rischio e pericolo).

9. VIGILANZA A SEGUITO INGRESSO ESTRANEI NEI LOCALI SCOLASTICI

- I docenti e i collaboratori scolastici e gli addetti alla vigilanza non consentiranno l'accesso agli estranei nell'edificio e nelle sue pertinenze durante le lezioni o a genitori degli alunni nelle classi durante lo svolgimento delle lezioni per colloqui con gli insegnanti o altri motivi.
- Qualora si verificassero casi di alunni che all'uscita non siano presi in consegna da alcuno e per la Sec. I grado non abbiano liberatoria ad uscire da soli o qualora i servizi di trasporto ritardino, i docenti cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico, in tal caso, è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali o qualsiasi altra attività per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato all'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Autorità di Pubblica Sicurezza presente sul territorio (Ufficio di Polizia Municipale o Stazione locale dei Carabinieri) ai quali chiederà di rintracciare i genitori. I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (3 volte ravvicinate), convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
- I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare l'art.47 comma 1, lett. a) del CCNL scuola 2007 (Tab.A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL individua per i collaboratori mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come *“controllo assiduo e diretto a scopo cautelare” degli alunni “nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47”*.
- E' vietato occupare le aree di uscita con qualsiasi oggetto mobile o con carrelli per la pulizia delle aule che

dovranno essere utilizzati solo all'uscita di tutti gli alunni.

- I collaboratori scolastici non devono lasciare il posto di lavoro senza la certezza che nell'edificio e nelle pertinenze esterne non siano rimasti alunni in attesa dei genitori. Una volta usciti gli alunni non potranno rientrare per dimenticanze.

Ingresso e uscita degli alunni dalla scuola in generale

Ingresso: Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 *“per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”*. È il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità. I collaboratori scolastici e/o eventuali addetti alla vigilanza vigileranno sull'ordinato ingresso man mano che gli alunni entrano. I responsabili di plesso (Rodari) si accerteranno che il collaboratore scolastico e l'addetto alla vigilanza si attengano alle disposizioni impartite.

Non deve essere consentito ad alunni e estranei non autorizzati (anche alunni interni all'istituto) entrare nelle pertinenze dell'edificio prima dell'inizio delle lezioni.

Non consentiranno, altresì, che persone non autorizzate entrino nelle pertinenze dell'edificio durante l'ingresso, l'uscita e durante le ore di lezione se non autorizzati dal Dirigente o dal suo delegato e comunque solo in possesso del Green pass e previa autocertificazione.

Uscita: L'uscita deve avvenire rigorosamente in silenzio con un alunno apri-fila e un alunno chiudi-fila individuato dal docente della prima e dell'ultima ora secondo schema che sarà fornito. **Gli alunni si prepareranno e usciranno secondo l'ordine indicato nel piano delle uscite, evitando di sovrapporre le classi e lasciando defluire prima la classe precedente e poi una alla volta le altre, con attenzione particolare nel caso di uso di scale.** Garantire che il deflusso sia ordinato e accertarsi che gli alunni non restino incustoditi nelle pertinenze dell'edificio. Non lasciare il posto di lavoro senza la certezza che nell'edificio e nelle pertinenze esterne non siano rimasti alunni in attesa dei genitori.

I Docenti in compresenza all'ultima ora, inclusi i docenti di sostegno che non hanno l'alunno in carico per uscita anticipata accompagnano insieme al docente di disciplina e come lui sono responsabili della classe/sezione.

Gli alunni devono essere accompagnati fino all'uscita e consegnati al genitore o altro soggetto da questi delegato intendendo anche lo scuolabus o bus privato che è tenuto a prelevare l'alunno alla fine dell'orario scolastico e non oltre e che stazionerà già all'uscita, nell'area di sosta, al suono della campanella. Per gli alunni i cui genitori hanno dato liberatoria i docenti accompagneranno fino all'uscita del cancello esterno assicurandosi che escano dal varco assegnato e che non rientrino per qualsiasi motivo.

La delega, solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, vale fino a revoca o rettifica scritta della parte delegante e comunque soltanto per ciascun segmento d'Istruzione (Infanzia, Primaria, Secondaria), ovvero le deleghe vanno prodotte al primo anno di ciascun ordine di scuola e valgono fino alla fine di ciascun ciclo o fino a revoca o rettifica. **Saranno impartite apposite indicazioni sulle deleghe. I docenti (anche supplenti) hanno l'obbligo di verificare se gli alunni hanno deleghe o uscita autonoma.**

Palestra

Gli alunni in palestra all'ultima ora potranno uscire dall'uscita della palestra. Pertanto porteranno zaini e oggetti personali in palestra per evitare di risalire in classe. È vietato autorizzare gli alunni a rientrare da soli in classe dalla palestra per prendere zaino o altro oggetto. In caso di dimenticanza di uno degli alunni tutta la classe col docente rientrerà in classe.

Dimenticanze in aula

Si ricorda al personale tutto che, una volta consegnato l'alunno al genitore o suo delegato, questo non può rientrare a scuola per alcun motivo (bere, dimenticanza di quaderno o altro). I genitori aspetteranno l'uscita di tutti gli alunni dall'edificio e solo dopo si recheranno dal collaboratore in servizio all'ingresso per prospettare eventuale dimenticanza o altro, attendendo all'ingresso l'aiuto del collaboratore stesso che solo se libero da obblighi di vigilanza potrà dedicarsi.

Ricordare che **l'obbligo di vigilanza** non è limitato all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo fino alla riconsegna al genitore o a persona da lui

delegata nelle modalità di legge. A questo proposito si vedano anche gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile. Si chiede pertanto alle SS.LL. di attenersi alle disposizioni contrattuali e a quelle che qui seguiranno ed di predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento con i collaboratori di Dirigenza e con DSGA.

Le presenti indicazioni vanno rispettate sia per le uscite del Tempo normale che per quelle del Tempo Pieno e Prolungato, nonché per le uscite dalle attività extracurricolari relativamente alle classi presenti per tutti gli ordini di scuole.

RITARDI

Si ricorda che i portoni di ingresso/uscita si chiudono dopo l'ingresso. I docenti registreranno i ritardi sul registro elettronico. Dopo 3 ritardi consecutivi i docenti convocheranno i genitori. In caso si ripetano ulteriormente i ritardi i genitori saranno convocati in Presidenza.

OBBLIGHI DI VIGILANZA RELATIVI AI COLLABORATORI SCOLASTICI

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "*controllo assiduo e diretto a scopo cautelare*", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

Inoltre si ricorda ai collaboratori di vigilare su:

- ✚ divieto di accesso agli estranei nell'edificio durante le lezioni e sul divieto di lasciar entrare i genitori degli alunni nelle classi durante lo svolgimento delle lezioni per colloqui con gli insegnanti;
- ✚ classi lasciate dal docente allontanatosi per gravi e comprovati motivi dal posto di lavoro dandone immediata comunicazione all'ufficio di segreteria;
- ✚ divieto di far introdurre cibi e bevande dall'esterno per l'intervallo o per la pausa mensa nell'edificio nelle pertinenze durante le ore di lezione e nell'intervallo. Ogni alunno avrà già all'ingresso, nella cartella, il cibo e le bevande (possibilmente non gasate e prive di teina e caffeina) necessarie per le pause. Di tanto docenti e collaboratori avranno cura di avvisare i genitori. Tanto vale anche per gli alunni del tempo prolungato. Il personale distratto dalla presenza di estranei sottrae l'attenzione alla vigilanza, se ne assume tutta la responsabilità e ne risponderà per inadempienza;
- ✚ cambio dell'ora; intervallo; mensa;
- ✚ porta d'ingresso principale, porte secondarie e/o di emergenza, per impedire uscite non autorizzate – anche se temporanee – degli allievi durante le lezioni e uso improprio di tutte le uscite;
- ✚ **accesso ai servizi igienici e permanenza negli stessi** (un collaboratore davanti al bagno occupato da alunno/a);
- ✚ accesso di figure esterne (siano essi genitori, esperti, venditori e figure istituzionali che non abbiano concordato la visita con il Dirigente Scolastico o con un suo delegato);
- ✚ divieto di accesso durante le ore di lezione a genitori o altri per consegna di cibo o materiale dimenticato dagli alunni a casa. L'unico alimento permesso è quello che ogni singolo alunno porterà da casa nella sua cartella al momento dell'ingresso a scuola e di cui le singole famiglie sono responsabili. Tanto perché i collaboratori o gli addetti alla vigilanza non devono lasciare la vigilanza al piano per ingresso improprio di persone esterne. Gli alunni devono responsabilizzarsi sul materiale utile a scuola e non disturbare genitori che lavorano, in caso di dimenticanze. E' pedagogicamente non opportuno chiamare i genitori per farsi portare materiale dimenticato a casa. Inoltre nessuna dimenticanza può essere talmente determinante da far lasciare la vigilanza ai collaboratori, eccetto farmaci necessari di cui necessitano i bambini.
- ✚ Il collaboratore scolastico in uscita daranno la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Autorità di Pubblica Sicurezza presente sul territorio (Stazione locale dei Carabinieri o Ufficio di Polizia Municipale) alla quale chiederà di rintracciare i genitori.

DISPOSIZIONI FINALI E LORO DIFFUSIONE

- Il DSGA, il coordinatore Infanzia e i Collaboratori di Dirigenza si accerteranno che i docenti, i collaboratoriscolastici e gli addetti alla vigilanza si attengono alle disposizioni impartite.
- **Si richiama l'attenzione dei collaboratori di dirigenza, del coordinatore Infanzia e del DSGA non solo al rispetto delle presenti disposizioni, ma anche alla partecipazione del presente documento al personale neo-immesso che man mano prenderà servizio e al personale supplente che si avvicinerà nel corso dell'anno scolastico.**
- Si precisa inoltre che con il termine "pertinenze" si intendono tutti gli spazi interni ed esterni dell'edificio scolastico, a partire dal cancello di ingresso.
- Le Uscite di Sicurezza devono essere sempre attive ma non devono essere usate impropriamente.
- Le **deleghe** devono essere raccolte per classi, corredate da elenco alunni, protocollate per classi e conservateagli atti. I docenti ne prenderanno visione e avviseranno i colleghi in supplenza temporanea. Particolare attenzione sarà data alla **bigenitorialità**.
- Per gli alunni delle classi successive alla prima valgono le deleghe già prodotte all'inizio del singolo ciclo (primo anno Infanzia, Primo anno Primaria, Primo anno Secondaria) fino a revoca o rettifica da parte dell'interessato e fino a conclusione del singolo ciclo.
- I genitori degli alunni delle classi prime e dei nuovi iscritti alle classi successive, devono produrre delega. I modelli di delega sono reperibili sul sito web dell'istituto.
- **Per nessuna ragione si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno.**
- Per nessuna ragione il bambino deve essere consegnato a persona diversa dal genitore deputato al ritiro o a suo delegato.
- **I docenti, il coordinatore di plesso Rodari e il coordinatore dell'Infanzia e i collaboratori scolastici Rodari non sono autorizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno.**
- I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.
- In caso di **comportamenti di rilevanza disciplinare** da parte degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il Dirigente scolastico o i collaboratori di Dirigenza.
- I docenti devono, altresì, vigilare con attenzione sulle attività degli alunni nei laboratori, nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e i regolamenti.
- Durante il tragitto tra le aule, le palestre, i laboratori, le mense e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente in orario, pertanto ciascun docente deve prelevare gli alunni della propria ora di lezione della classe di appartenenza, secondo l'orario di servizio in vigore e riaccompagnarli nella loro stessa aula al termine dell'attività; quindi è necessario sospendere la lezione qualche minuto prima del suono della campanella successiva per fare in modo che gli alunni si preparino per il ritorno in aula in tempo utile per la lezione successiva.
- Le presenti disposizioni sono pubblicate all'albo della scuola e ai sensi della normativa vigente si intendono notificati. Il coordinatore Infanzia, i docenti e i collaboratori si impegneranno a seguirne e rispettarne tutte le specifiche istruzioni, attentamente esaminate e comprese e a condividerle con alunni e genitori e supplenti.
- Le presenti direttive sono un richiamo a norme già esistenti che è sempre bene rammentare, anche per sensibilizzare tutta la comunità alla consapevolezza del rispetto delle regole che è necessario in ogni civile convivenza.
- Per tutto quanto non citato si farà riferimento alla normativa vigente.
- Agli alunni e alle persone in indirizzo della presente, è raccomandato di accogliere le presenti direttive come espressione di attenzione, di cura e soprattutto di contributo alla sicurezza, al benessere e al successo formativo dell'alunno e del personale.

Si confida nella consueta faticosa e partecipativa collaborazione da parte di tutti per la migliore condivisione e applicazione di quanto contenuto nelle presenti direttive.

E' assolutamente necessario stipulare la polizza assicurativa personale che sarà proposta dalla scuola.

Il Dirigente

Dott.ssa Flavia Petti

Documento firmato digitalmente

*ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale
e normativa connessa*